

## DISCIPLINARE DI GARA

### 1. PREMESSA

Il presente disciplinare integra il Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva dei tre (3) cimiteri comunali di Santa Maria della Versa per la durata di anni quindici. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 26 del 31.03.2023 e avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come sostituito dalla legge n. 120/2020, poi sostituito dall'art. 51, comma 1, lett a), sub 2.2) L. 108/2021 e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL", ai sensi della legge regionale n. 33/2007, attraverso il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di valutazione dell'offerta, di aggiudicazione ovvero le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SINTEL è possibile contattare l'Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) per il Comune di Santa Maria della Versa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la dott.ssa Cecilia Grandini (Tel. 0385278011 – PEC: comune.santamariadellaversa@pec.regione.lombardia.it – email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it).

### 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CODICI DELLA GARA

Il presente disciplinare ha per oggetto la concessione per anni quindici (15) del servizio di gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri di Santa Maria della Versa e delle attività connesse ai servizi aggiuntivi richiesti contestualmente alla concessione in oggetto.

Il servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal Capitolato e dagli atti ad esso allegati, dall'offerta presentata in sede di gara e dal contratto di servizio.

I codici della presente gara sono i seguenti:

- CIG: 973712950B
- CPV: 98371110-8 - Servizi cimiteriali

### 3. CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE A BASE DI GARA

Il concessionario, quale remunerazione del capitale investito e dei servizi erogati, riceverà un corrispettivo dai soggetti fruitori delle lampade votive determinato in base all'offerta presentata in sede di gara:

- importo annuo presunto: € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA di legge.
- importo complessivo presunto della concessione: € 180.000,00 (centoottantamila/00) oltre IVA nella misura di legge, calcolato in base alla dichiarazione presentata dal concessionario uscente.

Il concessionario introiterà la tariffa per ogni singolo punto luce e verserà al comune un canone annuo concessorio di importo pari a quello offerto in sede di procedura di gara.

**Il canone concessorio posto a base di gara afferisce al canone annuale da corrispondere al concedente, in rialzo rispetto alla base d'asta fissata nella misura di € 2.200,00 annui**

**L'offerta dovrà essere esclusivamente a rialzo.**

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e le possibili interferenze, sono pari allo 1% (uno) del corrispettivo della concessione.

Devono essere specificamente indicati gli oneri della sicurezza aziendali (misure interne adottate per la gestione del rischio rapportate al servizio in affidamento).

#### **4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA E REQUISITI DI CARATTERE GENERALE**

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (*requisiti generali*) e delle norme del presente disciplinare di gara (*idoneità professionale, capacità tecniche e professionali, capacità economica finanziaria*).

In particolare, i soggetti ammessi sono:

1. gli operatori economici iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di qualsiasi provincia italiana o Stati della Unione Europea dalla quale risulti chiaramente che la Ditta è abilitata per la costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici votivi e sia in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 e s.m.i. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
2. società di persone, di capitali o cooperative aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (servizio illuminazione votiva);
3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali e società cooperative. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
5. i raggruppamenti non ancora costituiti; in tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, **da tutti i soggetti** che costituiscono il raggruppamento temporaneo e che dichiarino di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi **da indicare in sede di offerta** e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
6. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
7. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

Resta fermo l'obbligo per gli operatori economici di cui ai punti 4) e 5), in caso di aggiudicazione, a costituire tra loro entro **2 (due) mesi** dalla sottoscrizione del contratto di concessione del servizio, apposita società che succederà nei diritti e negli obblighi del raggruppamento aggiudicatario, nella forma di società di persone, di capitali o società cooperativa per la gestione del servizio, specificando la quota di partecipazione che spetterà a ciascuno dei partecipanti al raggruppamento della società.

La presentazione dell'offerta in caso di raggruppamenti da costituire avviene secondo le disposizioni dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei servizi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non possono partecipare i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.37 del d.l.3 maggio 2010, n.78.

In caso di RTI costituenti, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione delle denominazioni di tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre. Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

**Non sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:**

- a) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) l'inosservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) la mancata applicazione alla concessione delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e relativi accordi integrativi;
- d) l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e successive modifiche;
- e) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**In ordine al presente affidamento sono previsti, a pena di esclusione, a carico dell'affidataria:**

- l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, con la consapevolezza che ogni comportamento contrario a quanto asserito costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle "ulteriori disposizioni" espressamente indicate nel presente Disciplinare e nell'istanza di partecipazione.

**5. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI E CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA**

Ai fini della partecipazione è richiesto, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti di seguito indicati.

### **1) Requisiti di carattere generale**

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **2) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. a e lett. c) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.):**

a) iscrizione alla camera di commercio per attività attinente al servizio da affidare; nel caso di impresa con sede estera dovrà possedere l'iscrizione a uno dei registri commerciali o professionali dello stato di cui all'allegato IX DC del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

b) per la parte principale del servizio in affidamento ( servizio illuminazione votiva) **aver svolto con buon esito**, nel triennio antecedente alla data del presente disciplinare, in almeno due Comuni medesimo servizio.

### **3) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, c.1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.):**

lettera di referenze (almeno una) da parte di un Istituto Bancario o di un Intermediario Finanziario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura. In caso di raggruppamenti le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

In caso di partecipazione di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora costituiti:

- i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati;
- i requisiti di capacità tecnica devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo/mandataria;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria (lettera di referenza) dovranno essere prodotte da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

- i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di idoneità tecnica professionale, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Trattandosi di procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici, i concorrenti non potranno chiedere al concedente la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara e verrà utilizzato il sistema AVCPASS/FVOE per la verifica dei requisiti. Ai sensi di quanto previsto all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento ha carattere provvisorio ed è subordinato all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo classificato in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti prescritti. In sede di verifica, in caso di carenza o intempestiva presentazione dei documenti richiesti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di insussistenza dei requisiti di partecipazione, di insussistenza di cause di esclusione, di mancati adempimenti di natura obbligatoria, il provvedimento di affidamento sarà revocato ed il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria.

Restano, in ogni caso, a carico del soggetto inadempiente il risarcimento di tutti i danni e delle

spese derivanti dall'inadempimento, nonché il riconoscimento di eventuali ulteriori responsabilità civili e penali.

Il concedente si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'affidamento della concessione per mutate esigenze e/o sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti a risarcimenti o indennizzi di sorta.

Nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, il concedente potrà procedere a richiedere di comprovare il possesso dei requisiti richiesti in sede di gara ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se non già prodotti in fase di presentazione dell'offerta.

Qualora la predetta documentazione non venisse fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti non risultasse confermato dalla documentazione acquisita, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di legge.

Il concedente si riserva la facoltà di procedere, altresì, ove lo ritenga necessario/opportuno, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ad effettuare ulteriori verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

Il concedente, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può decidere di non aggiudicare la concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . Saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 95 del decreto citato, per quanto applicabili. L'impresa aggiudicataria (singola o raggruppata – sia mandante sia mandataria) ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, versamento spese contrattuali, etc) entro e non oltre il termine comunicato e decorrente dal ricevimento della relativa richiesta dal concedente.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa provvisoriamente aggiudicataria.

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concedente impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,

assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente disciplinare. Il concessionario ha facoltà di subappaltare i soli servizi accessori e deve necessariamente indicare in sede di offerta quali parti intendono subappaltare.

Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Rimane inteso che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune/concedente.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

## **9. CHIARIMENTI**

I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire **almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** (a pena di irricevibilità).

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente utilizzando l'apposita funzionalità della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia utilizzando la funzionalità '*Comunicazioni*'.

**Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

**Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.**

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma *e-Procurement* SINTEL di Aria Regione Lombardia oltre che sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria della Versa nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti".

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **10. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara tra concedente e operatori economici **si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia** ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono inoltre tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

A norma dell'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% (due percento) del corrispettivo della concessione ai sensi dell'art. 93 comma 7, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dello schema 1.2 dell'Allegato A del DM 19 gennaio 2018, n. 31.

L'ammontare della garanzia è soggetta alle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, secondo periodo e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del d.lgs. 21/11/2007 n.231 e s.m.i., la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del concedente.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

A norma dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **12. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo dei luoghi dove si svolgerà il servizio in affidamento deve effettuarsi, **a pena di esclusione immediata**, preventivamente alla presentazione dell'offerta.

All'atto del sopralluogo il Comune di Santa Maria della Versa rilascerà apposita attestazione che

la ditta offerente dovrà inserire nella busta “A- documentazione amministrativa”.

Il sopralluogo dovrà effettuarsi da parte del rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente; può essere fatto anche da soggetto diverso munito di delega scritta e purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti il sopralluogo dovrà essere effettuato da una ditta formante il raggruppamento.

In caso di Consorzi di cui all' articolo 34 comma 1 lettere b) e c) il sopralluogo dovrà essere effettuato dalla ditta indicata ad eseguire materialmente il servizio.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito accompagnato da un dipendente del Comune di Santa Maria della Versa, previo appuntamento da concordarsi con l'Ufficio Servizi Cimiteriali (tel. 0385/278011 int.1) entro e non oltre il 15.04.2023

### **13. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

L'offerta vincherà il concorrente fino a 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

Il concedente si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Il concedente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di **Aria S.p.A. Lombardia denominato “Sintel”**.

Le ditte dovranno inserire nella piattaforma Sintel di Regione Lombardia la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, firmata digitalmente, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 Aprile 2023**.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma regionale Sintel, che consentono di predisporre quanto segue.

#### **14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Una busta telematica contenente quanto segue.

**A1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA** firmata digitalmente.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda deve contenere una **dichiarazione sostitutiva** ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato d'onori e nel Disciplinare di gara, con i relativi allegati;
- di aver preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà espletato il servizio;
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara che l'indirizzo PEC è idoneo per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui

all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;

- autorizza/non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il concedente a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il concedente si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- **nel caso di associazione o consorzio** indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- **nel caso di associazione o consorzio** indica le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art.48, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

**A2) RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo prevista dalla legge a favore dell'ANAC pari ad € 20,00** (euro venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concedente **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art.1, comma 67 della L.266/2005.

In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo/mandataria.

**A3) Documento** attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al precedente punto 12 “Garanzia provvisoria” del presente disciplinare di gara con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. concernente l'**impegno** a rilasciare la **garanzia per l'esecuzione del contratto**.

**A4) CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001**, in copia conforme all'originale, relativa al servizio oggetto della gara.

**A5) DICHIARAZIONE rilasciata dal Comune di Santa Maria della Versa** attestante che il concorrente ha effettuato il sopralluogo e preso visione dello stato dei luoghi dove si svolgerà il servizio in affidamento.

**A6) PASSOE** di cui agli articoli 2 comma 3.2 della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 adottata dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC).

**Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**14.2 OFFERTA TECNICA**

**B) una busta telematica contenente l' OFFERTA TECNICA**

Nell'apposito campo "Offerta Tecnica" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 15.1.

*Il progetto tecnico dovrà essere* dettagliato e senza inutili "abbellimenti estetici letterari" in modo che, previo breve inquadramento teorico-normativo (eventualmente necessario su specifici punti), siano evidenziate le proposte qualificanti relativi ai servizi aggiuntivi all'interno della concessione del servizio di illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali di Santa Maria della Versa.

In particolare, il progetto tecnico dovrà riportare le soluzioni organizzative e gestionali scelte per l'esecuzione della concessione e dei servizi connessi, con il livello di approfondimento ritenuto più opportuno al fine di dimostrare la qualità, l'efficienza ed efficacia dei servizi proposti **non potrà superare le 20 pagine (10 fronte- retro), redatte con carattere Times New Roman in corpo 11.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di concessione, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Ulteriori allegati non saranno oggetto di lettura da parte della Commissione di gara.  
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A1).

### **14.3 OFFERTA ECONOMICA**

#### **C) una busta telematica contenente l'OFFERTA ECONOMICA**

Nell'apposito campo "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, dovrà formulare **una dichiarazione d'offerta a rialzo sulla base di gara** (offerte alla pari o in ribasso costruiranno motivo di esclusione immediata dalla gara).

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

#### **Il canone concessorio posto a base di gara afferisce al canone annuale da corrispondere al concedente, ogni anno per tutta la durata della concessione**

I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e le eventuali interferenze, sono pari all' 1% del valore della concessione.

Dovranno essere specificamente indicati gli oneri della sicurezza aziendali (misure interne adottate per la gestione del rischio rapportate al servizio in affidamento) di cui all'articolo 87 comma 4 ultimo capoverso del D.Lgs. 163/2006.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto A1).

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio oggetto della presente gara è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. n.50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il servizio è aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio complessivo più elevato, dato dalla somma del punteggio afferente il "Merito tecnico" ed il punteggio relativo all'Offerta economica.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare l'intero servizio; offerte parziali non saranno prese in considerazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del servizio e del suo costo. Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio sarà preferita l'offerta che ha riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio utilizzando un programma di generazione numeri casuali.

L'offerta del concorrente risultato aggiudicatario resterà valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La concessione verrà valutata in base ad elementi di natura tecnica ed economica nella seguente misura:

L'attribuzione del punteggio avverrà per come segue:

### 15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

#### CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE MAX 70 PUNTI p.ti max

	<b>CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE MAX 70 PUNTI</b>	<b>p.ti max</b>
A	SERVIZI OFFERTI	<b>25</b>
B	CANONE ANNUO APPLICATO ALL'UTENZA	<b>25</b>
	Superiore a € 14,00	0
	Compresa tra € 13,00 e € 14,00	5
	Compresa tra € 12,00 e € 13,00	10
	Inferiore a € 12,00	25
C	MIGLIORIE	<b>20</b>
	Quali a titolo esemplificativo e non tassativo: <ul style="list-style-type: none"><li>• apertura elettrica dei cancelli o eventuale sostituzione del meccanismo</li><li>• illuminazione di parti dei cimiteri che ne risultano sprovviste o poco illuminate</li><li>• adeguamento dell'impianto esistente al fine di consentire l'utilizzo di lampade LED</li></ul>	

### 15.2 MODALITÀ DI CALCOLO NELLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO

A seguito di valutazione collegiale, il punteggio discrezionale all'offerta tecnica verrà assegnato dalla *Commissione giudicatrice* attraverso l'assegnazione motivata di coefficienti variabili tra 0 e 1 da moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo sub-criterio di valutazione. La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Tenuto conto dell'oggetto, della natura e delle finalità della concessione, la determinazione dei coefficienti avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
eccellente	1
Molto buono	Da 0.8 a 0.99
buono	Da 0.6 a 0.79
discreto	Da 0.4 a 0.59
sufficiente	Da 0.2 a 0.39
insufficiente	0

### 15.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante prezzo unitario sull'importo annuo a base di gara, in rialzo rispetto a quello posto a base di gara.

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto verrà assegnato un punteggio massimo di punti 30, agli altri concorrenti il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

Formula al prezzo massimo:

$$P = 30 \times A / B$$

Dove:

P = punteggio da assegnare

A = offerta presa in considerazione

B = offerta più alta presentata

Al termine delle operazioni la commissione redigerà la graduatoria finale di merito delle offerte e provvederà all'assunzione della proposta di aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica della sostenibilità economica dell'offerta aggiudicataria ai sensi e con le modalità dell'articolo 97 del d.lgs. n. 12.4.2016 n. 50.

### 16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Tutte, o in parte, le sedute pubbliche della gara potranno svolgersi anche in videoconferenza e le date saranno rese note attraverso la sezione "Comunicazioni" del portale Sintel. Le medesime si terranno presso la sede del Comune di Santa Maria della Versa.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Il RUP nel giorno fissato per la gara procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione contenuta nella busta telematica "**A - Documentazione amministrativa**" e precisamente:

1. a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
2. verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla procedura di gara;
3. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l'offerta presentata ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n.50/2016.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura della busta telematica "**B - Offerta tecnica**", al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione.

Una volta effettuata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, il RUP procederà a trasmettere gli atti alla commissione giudicatrice la quale procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nella busta telematica "**B - Offerta tecnica**" di ciascuna delle ditte ammesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule previste.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede sopra indicata nel giorno e nell'ora che sarà comunicato ai concorrenti esclusivamente a mezzo piattaforma SINTEL di Regione Lombardia almeno **1 (uno)** giorno prima della data fissata.

Nel giorno ed ora che sono stati adeguatamente comunicati ai sensi del precedente punto, la Commissione giudicatrice darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche conseguite da ciascun concorrente e procederà all'apertura della busta telematica "**C - Offerta economica**" contenente l'offerta economica dando lettura del prezzo offerto, attribuendo quindi il punteggio in base alla formula di prezzo prevista al precedente punto **15.3** e determinando quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità di valutazione così come stabilite e dettagliate nel presente disciplinare.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio

complessivo determinato ai sensi di quanto previsto.

Il concedente verifica i requisiti dell'aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto. La stessa può eventualmente comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 17.

Qualora il punteggio relativo alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a), in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

## **17. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui il concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, il concedente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Il concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante nel giorno ed ora stabilite dal Comune di Santa Maria della Versa.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di bollo e registro, oltre ai diritti di rogito relativi alla stipulazione del contratto.

## **18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a (10) dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **19. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dal concedente con apposita richiesta, e in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

a) a fornire tempestivamente al concedente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;

b) a produrre copia della polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali previsti dal Capitolato;

c) a costituire la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui ai precedenti punti, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dal concedente, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario.

## **20. DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE**

Nel caso in cui il Concessionario, senza giustificati motivi, non ottemperi:

1. all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta;

2. alla sottoscrizione del contratto nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La stessa potrà essere dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

In tale caso sarà incamerata la cauzione provvisoria.

Nel caso in cui il Concessionario non intenda stipulare il contratto e dia rinuncia espresa, la stessa è dichiarata decaduta automaticamente dall'aggiudicazione. Anche in questo caso, la rinuncia alla sottoscrizione del contratto contemplerà l'incameramento automatico della cauzione provvisoria. La decadenza fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare la concessione all'impresa che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa.

Sono a carico del Concessionario inadempiente le maggiori spese che l'Amministrazione comunale dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente tra quelli in gara o altrimenti scelto.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa da eventuali responsabilità civili.

## **21. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il concedente in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 – GDPR, nomina l'aggiudicatario "Titolare autonomo del trattamento dei dati nell'espletamento del servizio affidato con la presente procedura".

L'aggiudicatario, sottoscrivendo per accettazione il presente documento, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al Reg. UE 2016/679 – GDPR, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini del trattamento e della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

Il Comune di Pianezza, informa l'aggiudicatario ai sensi delle sopra citate normative che tratterà i dati contenuti dell'aggiudicatario esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia correlati e conseguenti alla presente procedura.